



# Confederazione: Deliberazione del Consiglio nazionale concernente la legge sul Parlamento

Il 2 e il 3 ottobre 2001, il Consiglio nazionale ha deliberato per circa dieci ore sul progetto di legge sul Parlamento proposto dalla sua Commissione delle istituzioni politiche (CIP) il 1° marzo 2001 (cfr. "Parlamento" n° 1/2001). Il 22 agosto 2001, il Consiglio federale aveva dato il suo parere sul progetto, respingendo quasi tutte le proposte principali, talvolta in contraddizione con la nuova Costituzione federale, come del resto è stato dimostrato nei dibattiti. Il Consiglio ha aderito al progetto della CIP e ha fra l'altro riaffermato, nonostante il parere del Consiglio federale, che :

- la decisione finale sull'esercizio dei diritti d'informazione dei singoli deputati e delle commissioni legislative deve spettare non al più Consiglio federale bensì alla presidenza della Camera (artt. 8, 149, 152),
- alle delegazioni parlamentari di vigilanza non è opponibile alcun segreto (art. 153, come è previsto esplicitamente nell'art. 169 cpv. 2 Cost.),
- il Parlamento non si limita a prendere atto delle "pianificazioni importanti" (segnatamente il programma di legislatura e la pianificazione finanziaria), ma si pronuncia mediante decreti federali semplici in modo più differenziato e vincolante (artt. 28, 142, 145-147),
- il controllo dell'efficacia delle misure adottate dalla Confederazione, previsto nella nuova Costituzione federale, deve poter essere assicurato dalle commissioni legislative stesse (artt. 44 e 54).

Sono state respinte le proposte che miravano a rafforzare ulteriormente gli obblighi dei deputati di indicare le relazioni d'interesse (art. 12). La maggioranza del Consiglio ritiene sufficiente la pubblicazione di tutti i seggi occupati nei consigli di amministrazione, e non più, come prevede la legislazione attuale, dei soli mandati "importanti". Una minoranza avrebbe invece auspicato che fossero ugualmente rese pubbliche le entrate relative a detti mandati.

In relazione a due questioni importanti concernenti l'assetto degli strumenti parlamentari, il Consiglio nazionale si è allineato con le proposte della minoranza della Commissione :

- L'elaborazione di un progetto di atto legislativo a seguito di un'iniziativa parlamentare necessita del consenso preliminare delle *commissioni competenti* delle due Camere (art. 109). La legislazione in vigore prevede che il *plenum del Consiglio* presso il quale l'iniziativa è stata depositata deve avere accettato di "darvi seguito" (una sorta di decisione di entrata in materia su un oggetto). Fino ad oggi non era previsto alcun esame preliminare per le iniziative di commissione, sempre più numerose. Secondo la proposta della CIP, respinta, la decisione concernente l'esame preliminare delle iniziative parlamentari depositate da un deputato (ma non quelle delle commissioni) avrebbe dovuto in futuro essere trasmessa al *plenum delle due Camere*.
- Quando una mozione chiede di prendere un provvedimento che rientra nella sfera di competenza del Consiglio federale, quest'ultimo è incaricato di prendere tale provvedimento o di sottoporre all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo che trasmetta la competenza richiesta a detta Assemblea (art. 119). La CIP aveva proposto che una mozione di competenza del Consiglio federale valesse quale direttiva cui si può derogare solo in casi motivati.

Il progetto è stato trasmesso al Consiglio degli Stati, che probabilmente inizierà a deliberare su questo oggetto nella sessione primavera 2002.

Martin Graf, Servizi del Parlamento,  
Segretario della CIP  
E-mail: martin.graf@pd.admin.ch

Per maggiori informazioni : [www.parlament.ch](http://www.parlament.ch) (Dossier "Legge sul Parlamento")